

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3460

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERRENTINO, BOZZI, CRISTOFORI, LABRIOLA, PELLICANÒ, PIRO, REGGIANI, VISCO, BASLINI, BATTISTUZZI, FACCHETTI, PATUELLI, ARISIO, DA MOMMIO FERRARI MARTE, BIANCHINI, MORO, ORSENIGO, SANGALLI, USELLINI**

*Presentata il 4 febbraio 1986*

Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 febbraio 1973, n. 12, stabilisce natura e compiti dell'ENASARCO e regola i contributi obbligatori degli agenti e delle case mandanti, nonché il trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti di commercio.

L'articolo 6 tratta il problema della misura dei contributi a carico dell'agente e a carico della casa mandante. Nell'articolo vengono differenziati i tetti, i così detti massimali, dei contributi da versare che per il 50 per cento sono a carico dell'agente e per il 50 per cento sono a carico della ditta mandante: se l'agente nello svolgimento della propria attività rappresenta più mandanti, o preponenti, i contributi saranno versati sino alla con-

correnza del massimale minimo; se invece l'agente esercita la propria attività per una sola ditta mandante il massimale è più elevato.

Senza entrare nel merito dei massimali fissati per la contribuzione, che da tre anni non vengono aggiornati a imponibili reali, è necessario chiarire in modo inequivocabile che un agente è monomandatario quando svolge l'attività per un solo preponente, mentre è plurimandatario quando svolge l'attività per due o più preponenti.

Invero, si verifica spesso che l'agente « monomandatario », per propria scelta professionale o perché le esigenze del preponente escludono di fatto la possibilità di gestire più rappresentanze, viene pena-

lizzato quando la casa mandante, includendo nel contratto d'agenzia la clausola che permetterebbe l'assunzione di altre rappresentanze, versa i contributi al limite del massimale minimo e non a quello del massimale più elevato spettante al monomandatario. Parecchi sono gli agenti costretti a subire una siffatta situazione, che è una vera ingiustizia e che li danneggia ai fini della loro previdenza. A ciò vuole ovviare la presente iniziativa, eliminando la possibilità per le case mandanti di evadere parte della contribuzione dovuta all'ENA-

SARCO, quando l'agente è monomandatario di fatto.

Per le case mandanti la garanzia che l'agente esercita l'attività per una sola casa è offerta dalla prevista dichiarazione annuale che l'agente deve stilare ai fini dell'assicurazione di invalidità temporanea, o permanente o di morte, a carico della mandante, e resa obbligatoria dai contratti nazionali e di categoria.

Per evitare che già dal corrente anno 1986 si ripetano i su esposti fatti si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

All'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, le parole: « qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente », sono sostituite dalle seguenti: « qualora l'agente o il rappresentante di commercio eserciti la sua attività per un solo preponente ».

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.